

Edizione di giovedì 1 dicembre 2016

RISCOSSIONE

[Incognita rottamazione per le liti in corso](#)

di Maurizio Tozzi

IVA

[L'acconto Iva 2016](#)

di Luca Mambrin

ADEMPIMENTI

[Ritenuta ridotta sulle provvigioni ancora in attesa del decreto](#)

di Luca Caramaschi

ADEMPIMENTI

[L'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR](#)

di Federica Furlani

ISTITUTI DEFLATTIVI

[La nuova conciliazione giudiziale: effetti sulle liti in corso](#)

di Enrico Ferra

BUSINESS ENGLISH

[Business entity, Partnership, Limited liability company: come tradurre i diversi tipi di impresa in inglese?](#)

di Stefano Maffei

RISCOSSIONE

Incognita rottamazione per le liti in corso

di Maurizio Tozzi

La **rottamazione** dei ruoli sembra ormai aver assunto il suo assetto definitivo e attende solo di entrare nella fase operativa. La norma conduce ad una definizione agevolata, **aperta a qualsiasi contribuente** sia persona fisica che giuridica, di tutti i **ruoli affidati all'Agente della riscossione** (dunque rileva l'effettiva consegna ad Equitalia e non la data di notifica della cartella di pagamento) nel periodo tra l'1.1.2000 e il 31.12.2016 e relativi tra l'altro alle **imposte erariali**. Sono pertanto possibili le rottamazioni anche delle cartelle esattoriali emesse a seguito di iscrizione a ruolo delle somme per debiti tributari, nonché delle somme derivanti dagli avvisi di accertamento esecutivi. Il beneficio principale connesso alla rottamazione consiste nella possibilità di estinguere il debito **senza dover corrispondere le sanzioni incluse nei ruoli** (come ad esempio quelle ricomprese nell'avviso di accertamento) e **gli interessi di mora**.

Sul piano procedurale, almeno la tempistica della nuova disposizione può dirsi definita, in quanto:

- l'Agente delle riscossione informa entro il **28 febbraio 2017** i contribuenti dei ruoli potenzialmente rottamabili, con specifico riguardo a quelli ancora non giunti a conoscenza dei medesimi contribuenti;
- il soggetto interessato **manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata** o mediante un'apposita dichiarazione da effettuare entro il **31 marzo 2017**, oppure utilizzando la modulistica predisposta e messa a disposizione da Equitalia (modulistica che però potrebbe subire degli aggiornamenti). In particolare, i contribuenti possono presentare anche **più domande** entro la medesima scadenza (con funzione di integrative nei termini), con le quali è necessario segnalare la richiesta di adesione, i ruoli che si intende definire, il numero di rate prescelto e l'indicazione dei giudizi pendenti in relazione ai carichi, con relativa dichiarazione di rinuncia alla prosecuzione della lite;
- successivamente alla presentazione della domanda, l'Agente della riscossione, entro il **31 maggio 2017**, comunica al contribuente: l'entità complessiva delle somme da versare, l'entità delle singole rate e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Tanti sono i punti oscuri della nuova disposizione, che come tutte le previsioni "condonistiche" ha comunque un effetto di **"ingiustizia di fondo"**, riferita alla circostanza che verranno agevolati i soggetti che meno sono stati adempienti, a scapito di chi invece ha almeno provato ad ottemperare ai propri debiti. La prova evidente di tale circostanza è rappresentata dal fatto che chi è già in rateazione vede riconoscere a **scomputo** del *quantum* dovuto per la definizione

di fatto gli importi versati in linea capitale, mentre quanto corrisposto a titolo di sanzione è ritenuto definitivo e **non ripetibile**.

Nel campo però dei **contenziosi pendenti** le difficoltà interpretative sembrano maggiori. Il tema della rinuncia alla lite deve essere assolutamente analizzato anche in funzione dei futuri chiarimenti amministrativi: non è infatti ben comprensibile il destino della parte di **lite** ancora **non decisa** e dunque ancora non in carico all'Agente della riscossione. Diversi gli esempi effettuabili. In primo luogo sovviene la casistica del **ricorso pendente in CTP**, laddove l'iscrizione a ruolo riguarda esclusivamente **1/3** delle maggiori imposte accertate, senza includere le sanzioni connesse. L'adesione alla rottamazione, in questo caso, **non sembra aver senso**, posto che l'Agente ha in carico solo il ruolo riferito alle imposte, che deve essere comunque pagato. Pertanto, le restanti imposte nella misura dei **2/3**, oltre che le totali sanzioni dell'atto, non sono ancora iscritte a ruolo. Cosa implica la "rinuncia al contenzioso"? Se davvero si rientra in un caso di "cessazione della materia del contendere", allora la conclusione logica sembra essere che **il totale importo non definito sia dovuto**, vale a dire le imposte restanti e le sanzioni per intero. Se così è, tanto vale procedere con il contenzioso per sperare in una decisione favorevole.

Particolare è poi la casistica della lite pendente in CTR, laddove molto dipende **dall'esito del primo grado**. Se infatti il contribuente è uscito vittorioso, deve comprendersi se può comunque aderire alla rottamazione del ruolo che invero dovrebbe essere stato nel frattempo "sgravato" per intero: ovvio che la rinuncia al contenzioso con effetto estintivo sarebbe oltremodo interessante, ma bisogna comprendere in una simile circostanza **se la rinuncia è vincolante o meno anche per l'Amministrazione finanziaria** (e francamente si ritiene che in sede interpretativa verrà precisato che non sussiste un vincolo di tal genere). Peraltra, il sopraggiunto "sgravio" potrebbe aver eliminato il "ruolo" in carico all'Agente della riscossione, venendo dunque meno il presupposto oggettivo della definizione. Con decisione favorevole al Fisco in primo grado, invece, gli importi a ruolo presi in carico da Equitalia sono pari ai **2/3** di quelli accertati, compreso le sanzioni. Orbene, se è pacifico che la rottamazione azzerà le sanzioni afferenti il ruolo, non è dato sapere cosa accade **per il restante terzo del contenzioso**, ossia se mediante la rinuncia alla lite in **automatico** il contribuente "accetta" di pagare per intero anche il restante terzo e la relativa sanzione, ovvero se deve intendersi ancora esistente la lite solo limitatamente a detto terzo non definibile. L'ipotesi di decisione parziale è infine ancora più complessa, dovendosi anche verificare quali sono gli ammontari ancora in contenzioso. Ad esempio, ben potrebbe accadere che la decisione sia favorevole al contribuente per più del **67%**, con dunque decisione attestata ad un ammontare inferiore all'iscrizione iniziale di **1/3**, ma stavolta con estensione del ruolo anche alle relative sanzioni. Inutile dire che in questo caso la rottamazione del ruolo dovrebbe attestare la definitiva cessazione della lite, fermo restando il dubbio espresso in precedenza circa l'esistenza di un vincolo per l'Amministrazione finanziaria ad aderire alla rinuncia alla lite espressa dal contribuente.

Quanto sopra rende abbastanza evidente che la norma, in ordine al contenzioso, rappresenta un vero e proprio **enigma** e forse la soluzione migliore non sarebbe tanto quella di affidarsi

all'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, comunque parte "interessata", quanto magari di pensare ad una **riedizione** della "definizione delle liti pendenti", la sola disposizione in grado di gestire correttamente gli esiti del contenzioso. Non resta che affidarsi al buon senso di qualcuno e attendere fiduciosi.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

**LA ROTTAMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO**

Bologna Napoli Milano Roma Verona

►►

IVA

L'acconto Iva 2016

di Luca Mambrin

Entro il prossimo **27 dicembre 2016** i contribuenti dovranno effettuare il pagamento **dell'acconto Iva 2016**, acconto che poi potrà essere **scomputato** dall'imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di dicembre per i contribuenti mensili (con pagamento al 16 gennaio 2017), per il quarto trimestre 2016 per i contribuenti trimestrali speciali (con pagamento entro il 16 febbraio 2017), o dalla liquidazione annuale per l'anno 2016 per i contribuenti trimestrali su opzione (pagamento entro il 16 marzo 2017).

I metodi alternativi per la determinazione dell'acconto sono tre:

- **metodo storico;**
- **metodo previsionale;**
- **metodo delle operazioni effettuate.**

Metodo storico

La determinazione dell'acconto Iva con l'utilizzo del **metodo storico** prevede che l'aconto da versare sia pari all'**88%** del saldo a debito relativo al periodo precedente individuato sulla base della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente:

- per i contribuenti mensili e mensili posticipati, la base di riferimento sarà individuata nell'ammontare della **liquidazione a debito relativa al mese di dicembre 2015**,
- per i contribuenti trimestrali speciali di cui all'[**articolo 74, comma 4, del D.P.R. 633/1972**](#), la base di riferimento sarà individuata sull'ammontare **della liquidazione a debito relativa al quarto trimestre 2015**,
- per i contribuenti trimestrali per opzione, la base di riferimento sarà individuata nell'ammontare **dell'importo a debito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2015**,

secondo i riferimenti indicati nella seguente tabella:

Liquidazione	Base di riferimento	Modello Iva 2016
Mensile	debito liquidazione dicembre 2015	VH12
Mensile posticipato	debito liquidazione dicembre 2015 effettuata sulla base delle operazioni di novembre 2015	VH12

Trimestrale speciale debito liquidazione quarto trimestre 2015

VH12



ADEMPIMENTI

Ritenuta ridotta sulle provvigioni ancora in attesa del decreto

di Luca Caramaschi

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno gli **agenti** che intenderanno beneficiare per l'anno 2017 dell'**agevolazione** concessa dal [comma 2 dall'articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973](#) dovranno ancora fare i conti con quanto previsto dal [D.M. 16 aprile 1983](#). Ciò in quanto il decreto attuativo previsto dal successivo [comma 7 del citato articolo 25-bis](#), recante le nuove regole di trasmissione della predetta **comunicazione**, così come novellato dal D.Lgs. 175/2014, non risulta ad oggi ancora emanato. Sarà tuttavia possibile fare ancora riferimento a quanto previsto in via interpretativa dall'Agenzia delle entrate, che con la [circolare 31/E/2014](#) ha fissato le regole da seguire nel cosiddetto **“periodo transitorio”**.

In cosa consiste l'agevolazione. In generale, nei rapporti di agenzia, la base imponibile su cui vengono calcolate le ritenute Irpef viene commisurata al 50% delle **provvigioni** corrisposte all'agente (come a dire che sull'ammontare delle provvigioni la casa mandante applica l'aliquota ridotta dell'11,5%, corrispondente al 50% dell'aliquota marginale attualmente pari al 23%). Tuttavia, qualora l'agente si avvalga in via continuativa dell'opera di **dipendenti** o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al 20% delle provvigioni corrisposte (nella sostanza la ritenuta d'acconto viene calcolata nella misura **ridotta** del 4,6%, cioè al 20% del 23%), assegnando un vantaggio finanziario non trascurabile allo stesso agente.

La procedura prevista dal D.M. 16 aprile 1983

Secondo quanto previsto dal [D.M. 16 aprile 1983](#) l'agente, per poter godere dell'applicazione della **ritenuta ridotta** nell'anno successivo, deve necessariamente inviare ai propri committenti un'apposita dichiarazione tramite **raccomandata A.R.** (unica forma consentita dalla citata normativa) entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Detto termine ordinario del 31 dicembre dell'anno precedente viene derogato nel caso di rapporti continuativi, in relazione ai quali la **comunicazione** deve essere inviata:

- entro 15 giorni dalla stipula, per i nuovi contratti di commissione, agenzia, etc.;
- entro 15 giorni dall'evento, in caso di eventi che possono dar luogo alla riduzione della base di computo (ad es. assunzione di dipendenti) o che possono far venire meno le predette condizioni (ad esempio licenziamento di tutti i dipendenti);
- entro la data di conclusione dell'attività che dà origine alla provvigione, per le operazioni occasionali.

La **riduzione** viene riconosciuta nei casi in cui l'agente si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o “di terzi”. A tal fine, si considerano soggetti “terzi”:

- i soggetti che collaborano con chi percepisce le **provvigioni** nello svolgimento dell'attività propria dell'impresa (subagenti, mediatori, procacciatori di affari);
- i collaboratori dell'impresa familiare direttamente impegnati nell'attività di impresa;
- gli associati in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (si ricorda che il D.Lgs. 81/2015, in attuazione della riforma del lavoro nota come "Jobs Act", ha **eliminato** dal 25/6/2015 tali figure contrattuali, lasciando tuttavia in essere i precedenti rapporti fino alla loro cessazione).

Le modifiche apportate dal D.Lgs. 175/2014

Con il [D.Lgs. 175/2014](#) (cosiddetto Decreto Semplificazioni) il legislatore, modificando il comma 7 dell'articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973, ha previsto l'emanazione di uno specifico **decreto attuativo** che apporterà alcune modificazioni all'adempimento in oggetto. In particolare tale decreto:

- introdurrà l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), oltre alla raccomandata A.R.;
- darà validità alla comunicazione fino a **revoca** (quindi non sarà necessario ripeterla ogni anno);
- introdurrà specifiche **sanzioni** (da 250 euro a 2.000 euro, così come novellata dal D.Lgs. 158/2015) nel caso di omessa comunicazione della revoca.

Come detto in precedenza, nelle more della emanazione del richiamato decreto attuativo, occorrerà fare ancora riferimento alle precisazioni fornite sul punto dalla stessa Agenzia delle entrate.

Il periodo transitorio

Con la [circolare 31/E/2014](#) l'Agenzia delle entrate ha fissato le regole da seguire nel **periodo transitorio**, prevedendo in particolare quanto segue:

- è possibile la **trasmissione** prevista dal D.M. 16 aprile 1983, anche tramite PEC, rispettando comunque i termini dal medesimo previsti (entro il 31 dicembre dell'anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero entro i 15 giorni successivi da quello in cui si sono verificate le condizioni, ovvero entro 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o all'esecuzione della mediazione);
- la dichiarazione così trasmessa (mediante raccomandata o PEC), conserva **validità** ai fini dell'applicazione della **ritenuta ridotta** anche oltre l'anno cui si riferisce (ovvero le dichiarazioni inviate entro il 31/12/2014, o entro i 15 giorni successivi al verificarsi dei presupposti/alla stipula dei contratti o all'esecuzione della mediazione, conservano validità fino alla perdita dei requisiti);
- permane l'obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano;
- la **sanzione amministrativa** prevista in caso di omissione si applica anche in caso di

dichiarazione non veritiera (dati incompleti o non veritieri) circa la sussistenza dei presupposti per usufruire dell'aliquota ridotta (anche alle dichiarazioni inviate prima dell'entrata in vigore del decreto attuativo si applicherà, se più favorevole, la nuova sanzione, salvo che il provvedimento d'irrogazione della pena pecuniaria sia divenuto definitivo).

Come precisato dalle Entrate, restano *“salve in ogni caso le prescrizioni che saranno stabilite dal nuovo decreto di attuazione”* che tuttavia ad oggi non risulta ancora emanato.

Alla luce di tali indicazioni occorre quindi **ricordare** che:

- coloro che hanno già inviato la comunicazione entro il 31.12.2014 o il 31.12.2015, al fine di vedersi ancora riconosciuta la **riduzione** delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2017, non dovranno più ripresentarla posto che la stessa conserva validità fino a revoca;
- coloro che non hanno ancora inviato la **comunicazione** dovranno, al fine di ottenere dal proprio mandante una riduzione della misura delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2017, procedere all'invio della stessa **entro il prossimo 31 dicembre** secondo le modalità sopra descritte.

Va infine ricordato che il [comma 5 dell'articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973](#) **esclude** l'applicazione del beneficio della riduzione per talune **tipologie** di provvigioni che andiamo di seguito ad elencare:

- provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo;
- provvigioni percepite dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone;
- provvigioni percepite dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche;
- provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
- provvigioni percepite dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
- provvigioni percepite dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento;
- provvigioni percepite dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- provvigioni percepite dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente;
- provvigioni percepite dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima;
- provvigioni percepite dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli,

- ittici e di bestiame;
- provvigioni percepite dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

**LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE,
IL CONTROLLO E LA DEFINIZIONE DEGLI ATTI
DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA**



ADEMPIMENTI

L'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

di Federica Furlani

Sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il trattamento di fine rapporto è dovuta **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi nell'attuale **misura del 17%**.

Il versamento è a carico del sostituto e deve essere eseguito, con riferimento al 2016, in **aconto**, entro il **prossimo 16 dicembre**, e a saldo entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

L'adempimento è a carico del datore di lavoro **solo nel caso in cui il TFR sia mantenuto in azienda** o, per le aziende con almeno 50 dipendenti, se è **destinato al Fondo di Tesoreria dell'Inps**.

In relazione invece ai soggetti che aderiscono ad una forma pensionistica complementare, non si verifica il presupposto per l'applicazione dell'imposta sostitutiva in quanto essi risultano privi del trattamento di fine rapporto che viene interamente destinato al **fondo pensione**.

Come sappiamo, l'[**articolo 2120 cod. civ.**](#) prevede che il fondo TFR ogni anno sia **incrementato** di una quota capitale e di una finanziaria.

Quest'ultima va calcolata applicando al fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente un **coefficiente** composto da un tasso fisso dell'1,5% e da uno variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Tale **"rivalutazione"** si effettua alla fine di ciascuno anno o al momento della **cessazione** del **rapporto** di lavoro. In quest'ultimo caso sulla quota di rivalutazione maturata nel 2016 fino alla data di cessazione del rapporto, il datore avrà già trattenuto l'imposta sostitutiva calcolata applicando al relativo TFR al 31 dicembre 2015 l'indice ISTAT del mese in cui è avvenuta la cessazione o, per le cessazioni fino al 14 del mese, quello del mese precedente.

Sull'importo di rivalutazione del TFR di fine anno va applicata l'**imposta sostitutiva**, con aliquota pari all'17% da versare, come detto, in due momenti: prima in **aconto** (16 dicembre) e poi a saldo (16 febbraio).

L'**aconto di dicembre** che ci apprestiamo a versare si può calcolare utilizzando due metodi:

- **storico**, determinato applicando la percentuale del 90% alle rivalutazioni maturate

nell'anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati nel corso dello stesso anno;

- **previsionale**, nella misura pari al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'aconto è dovuto. In questo caso, l'imponibile da utilizzare è dato dal TFR maturato fino a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente relativo a tutti i dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso (l'imponibile da utilizzare per il 2016 sarà calcolato sul TFR maturato fino al 31 dicembre 2015 facendo riferimento al numero dei dipendenti ancora in forza al 30 novembre 2016).

Nell'ipotesi in cui prima del 16 dicembre **tutti i dipendenti abbiano cessato il rapporto di lavoro**, è possibile determinare l'aconto non sulla quota di rivalutazione dell'anno precedente ma su quella maturata nello stesso anno in cui si versa.

I **soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2015** possono determinare l'aconto con il metodo previsionale o versare l'intera imposta sostitutiva dovuta per il 2016 in sede di saldo al 16 febbraio 2017, mentre quelli che l'hanno iniziata **nel 2016 non effettuano alcun versamento** in mancanza di una rivalutazione del TFR.

Il versamento dell'aconto deve essere effettuato utilizzando il **modello F24** indicando il codice tributo **“1712”** e anno di riferimento **“2016”**.

La scrittura contabile di rilevazione dell'aconto è la seguente:

SP C.II.5bis Erario c/imposta sostitutiva TFR	a	SP C.IV.1 Banca c/c
--	---	---------------------

Si evidenzia infine che, in caso di **operazioni di fusione o di scissione che comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti**, sono tenuti a effettuare i dovuti versamenti dell'aconto (e anche del saldo) dell'imposta sostitutiva:

- gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione;
- la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla data di efficacia dell'operazione.

In presenza di **operazioni che non comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti**, sono tenuti a effettuare i versamenti:

- il soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro;
- il soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio dei dipendenti e del relativo TFR maturato.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

ONEDAY MASTER

**I NUOVI OIC DEI CREDITI, DEBITI, RIMANENZE, FONDI
DEL PASSIVO E IMPOSTE** 

ISTITUTI DEFLATTIVI

La nuova conciliazione giudiziale: effetti sulle liti in corso

di Enrico Ferra

Il decreto di riforma del processo tributario, D.Lgs. 156/2015, ha rivitalizzato notevolmente il procedimento di **conciliazione giudiziale**, scindendo il vecchio [articolo 48 del D.Lgs. 546/1992](#) e introducendo disposizioni comuni ai fini della definizione e del pagamento delle somme dovute a seguito della conclusione dell'accordo.

Per effetto di tali modifiche il nuovo impianto normativo dell'istituto risulta ora disciplinato in tre diversi articoli:

- l'articolo [48](#), recante la disciplina della conciliazione **“fuori udienza”**,
- l'articoli [48-bis](#), recante la disciplina della conciliazione **“in udienza”**,
- e l'articolo [48-ter](#), recante norme comuni alle due tipologie di conciliazione con specifico riferimento alla **definizione** e al **pagamento delle somme** dovute.

Tale **strumento deflativo** è, come noto, un istituto endoprocessuale ed incidentale che consente di **definire** (totalmente o parzialmente) le controversie instaurate sia in primo grado che in **appello** in relazione ad ogni vertenza soggetta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie: ciò tramite una “transazione” diretta alla ridefinizione del tributo e all'applicazione delle sanzioni ricalcolate in misura ridotta sulla base della proposta conciliativa.

Con l'intervento del decreto di riforma, l'istituto risulta, come detto, **rivitalizzato** grazie essenzialmente ai seguenti interventi:

- l'estensione dell'applicazione dell'istituto al **giudizio di appello**;
- l'introduzione di nuove norme per il **pagamento** delle somme dovute;
- la **rimodulazione dei benefici sanzionatori** in funzione del momento in cui avviene la chiusura della controversia.

Molto interessante è in particolare la possibilità di sfruttare l'istituto anche dopo il primo grado di giudizio, a conferma della tendenza ad **ampliare** il perimetro della **collaborazione** fisco-contribuente con la previsione di un ulteriore momento di confronto utile alla definizione delle liti.

Si tratta, in sostanza, dell'ultimo momento di *compliance* a disposizione delle parti del processo tributario, con la previsione di benefici sanzionatori.

La conciliazione giudiziale può avvenire sia **fuori udienza** (mediante deposito di una proposta

alla quale la controparte abbia già aderito) che **in udienza** (mediante deposito di una proposta alla quale la controparte potrà o meno aderire) e comporta i seguenti effetti:

- **l'estinzione** parziale o totale della **lite**;
- la riduzione delle **sanzioni al 40% o 50%** del minimo edittale delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione;
- l'applicabilità del **cumulo giuridico** limitatamente a ciascun tributo e a ciascun periodo d'imposta;
- la **compensazione** delle **spese processuali**.

Più in particolare, il perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di **primo grado** comporta la riduzione delle sanzioni al **40%** del minimo edittale delle somme irrogabili in relazione all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione; la conciliazione nel corso del giudizio di **appello** determina, invece, l'applicabilità delle sanzioni nella misura del **50%** del minimo edittale.

Per come è impostata la nuova norma, si ritiene che le percentuali (di riduzione) costituiscano il **limite minimo**, nel senso che l'ammontare delle sanzioni non può essere inferiore al 40% del minimo edittale (o 50% se il procedimento è chiuso nelle more del giudizio di appello). Ciò non toglie, evidentemente, che la riduzione sanzionatoria possa arrivare fino al 100% (con azzeramento della sanzione originariamente irrogata) laddove vi siano validi motivi per i quali l'Ufficio ritenga oltremodo sconveniente la prosecuzione della controversia.

Altro non trascurabile effetto conseguente al perfezionamento della conciliazione è la **compensazione delle spese processuali**: in caso di conciliazione, infatti, le spese del giudizio rimangono a carico della parte che le ha sostenute. Ciò per effetto della nuova disposizione contenuta nel nuovo [comma 2-octies](#) dell'[articolo 15 del D.Lgs. 546/1992](#). Quest'ultimo non è un aspetto marginale, posto che lo stesso decreto di riforma del processo tributario ha "normativizzato" il principio secondo cui la parte soccombente è tenuta a rimborsare le spese di giudizio liquidate con sentenza.

In base alla norma contenuta nel citato [comma 2-octies](#) viene, infatti, stabilito in maniera espressa che:

- qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, **non accettata** dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del processo ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata;
- se è intervenuta conciliazione le **spese si intendono compensate**, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

Di conseguenza, nel caso intervenga la conciliazione le spese sono compensate di **"diritto"**. Diversamente, qualora la proposta di conciliazione di una delle parti non venga accolta dall'altra parte, possono verificarsi le seguenti ipotesi:

1. una parte risulta del tutto soccombente e, quindi, in base al principio generale, le sono addebitate le spese di lite;
2. c'è soccombenza reciproca e la sentenza ha rideterminato la pretesa per un **ammontare inferiore** al contenuto della proposta conciliativa (rifiutata **con** giustificato motivo), nel qual caso le spese sono compensate;
3. c'è soccombenza reciproca e la sentenza ha rideterminato la pretesa per un **ammontare inferiore** al contenuto della proposta conciliativa (rifiutata **senza** giustificato motivo), nel qual caso le spese sono a carico della parte che ha rifiutato la proposta conciliativa;
4. c'è soccombenza reciproca e la sentenza ha rideterminato la pretesa per un **ammontare superiore** al contenuto della proposta conciliativa, nel qual caso le spese sono compensate.

Seminario di specializzazione

LE VERIFICHE FISCALI IN AZIENDA ➤

Bologna Firenze Milano Napoli

BUSINESS ENGLISH

Business entity, Partnership, Limited liability company: come tradurre i diversi tipi di impresa in inglese?

di Stefano Maffei

In ogni Stato operano diversi tipi di **società commerciali** e non è semplice comunicarne le rispettive caratteristiche, in lingua inglese, a colleghi e clienti stranieri. Negli USA, lo studio del **diritto societario** è definito *corporate law*, mentre gli inglese prediligono l'espressione *company law*: si tratta di concetti sostanzialmente equivalenti.

Tanto per cominciare, evitate assolutamente il **falso amico** *society* che nulla ha a che vedere con le imprese commerciali. *Society* può essere usato con riferimento alla società intesa come **comunità di cittadini** (*In today's society, internet is an essential aspect of life*) ovvero come denominazione per club e associazioni. (ad es. *Dance Society, Music Society, Poetry Society, etc...*).

Per riferirsi genericamente a **qualunque tipo di impresa commerciale** suggerisco l'espressione *business entity*. Così, ad esempio, lo straniero intenzionato ad aprire un'attività in Italia scriverà *I am interested in setting up a business entity in Italy*.

Rispetto a forme di **imprenditoria individuale**, sono comuni i termini *sole trader* ovvero *sole proprietor*. Nel caso dell'avvocato o del commercialista che lavora in proprio, suggerisco *sole practitioner*, espressione che sottolinea proprio come il professionista in questione non faccia parte di uno studio associato. Così, su un profilo LinkedIn capiterà di leggere *I am a sole practitioner and my accounting firm is located in Verona*. Negli USA e nel Regno Unito è popolare tra avvocati, commercialisti e architetti una forma di associazione professionale a responsabilità limitata denominata *L.L.P.* (*limited liability partnership*).

Tradurrei **società di persone** con *partnership* (ovvero *general partnership*), mentre per la **società cooperativa** è utile distinguere a seconda dei soggetti coinvolti o del fine mutualistico (*consumer cooperative, worker cooperative, housing cooperative, etc.*).

Per **le società di capitali** la traduzione più diffusa e comprensibile in contesti internazionali è *limited liability company* (talora abbreviata con l'acronimo *LTD*). La sigla *LTD* sottolinea la limitazione di responsabilità quanto al capitale personale dei singoli soci verso i terzi creditori. In Italia, sono *limited liability companies* tanto le *S.R.L.* quanto le *S.P.A.* non quotate. Con l'espressione *public company*, invece, si identificano le società commerciali che consentono la **vendita al grande pubblico** dei loro titoli mobiliari (tipicamente, le azioni), attraverso un *listing* in borsa (*stock market*). Attenzione a non confondere la *public company* con una società statale o a capitale pubblico (per cui io utilizzerei *state-owned company*).

Siete ancora in tempo per unirvi a EFLIT nella V edizione del viaggio a Philadelphia e New York City : per farlo, visitate il sito www.eflit.it.

